

STATUTO DEL 2 Maggio del 1949

Approvato dall'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione
Approvato dal Congresso del 27 maggio 1949

Titolo 1° Costituzione, sede e soci

Art. 1 – Costituzione e sede

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto dell'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione, è costituito, in Bologna, il Gruppo Aziendale con la denominazione "GRUPPO AZIENDALE – LA FONDIARIA – LA REALE GRANDINE" del quale possono far parte tutti gli Agenti di Assicurazione in appalto operanti nel territorio nazionale, che ripetono il mandato delle imprese LA FONDIARIA – LA REALE GRANDINE, sia direttamente, sia tramite un'Agenzia a gestione economica..

Art. 2 – Scopi

Il Gruppo Aziendale attua gli scopi dell'Associazione Nazionale in genere nell'ambito del settore aziendale di competenza e in particolare:

- a) Vigila sulla stretta osservanza dei contratti od accordi economici-collettivi stipulati fra l'Associazione Nazionale Agenti e l'Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione;
- b) Svolge azione di tutela degli interessi collettivi ed individuali nei confronti delle Imprese mandanti, concludendo accordi atti a sistemare adeguatamente tutti gli Agenti del Gruppo Aziendale;
- c) Svolge azione nei confronti delle imprese mandanti e collabora con esse per la risoluzione dei problemi di carattere tecnico e amministrativo che interessano gli Agenti onde ottenere un minor costo di funzionamento delle Agenzie ed una maggiore efficienza produttiva;
- d) Svolge attività tesa a valorizzare l'opera degli Agenti che con il loro lavoro concorrono precipuamente al potenziamento economico delle Società mandanti ed inoltre, riflettendo essi i desideri della clientela, devono essere considerati fra i primi collaboratori delle Imprese assicuratrici ed avere voce fra gli organi deliberativi di queste. Così nel clima di una fattiva intesa fra tecnica, lavoro e capitale, avverrà una maggiore comprensione fra le parti a tutto vantaggio delle stesse e del progredire sociale delle prestazioni assicurative;
- e) Derime le vertenze fra le Direzioni e gli Agenti, nonché quelle fra gli Agenti stessi;
- f) Mantiene il collegamento con l'Associazione Nazionale Agenti, onde prospettare a questa gli eventuali problemi che possono interessare l'intera classe degli Agenti.

Titolo 2° Aderenti al Gruppo e contribuenti

Art. 3 – Requisiti

Per poter appartenere al Gruppo Aziendale è requisito indispensabile la regolare iscrizione all'Associazione nazionale.

Art. 4 – Iscrizione al Gruppo Aziendale.

All'atto dell'iscrizione al Gruppo Aziendale, l'Associato deve sottoscrivere esplicita dichiarazione di accettazione e di osservanza di tutte le norme del presente Statuto e delle delibere che, in base allo Statuto stesso, saranno prese dai competenti organi e degli accordi contratti od altro a carattere collettivo, che siano stipulati per loro conto dal Gruppo Aziendale, nonché di impegno al pagamento dei contributi di cui al successivo articolo e dell'osservanza scrupolosa della disciplina sociale.

Art. 5 – Contributi.

Gli aderenti al Gruppo Aziendale sono tenuti al versamento delle contribuzioni che verranno stabilite ai sensi del successivo art. 8 lettera e) ed approvati dal Comitato Direttivo dell'Associazione nazionale ai sensi dell'art. 17 del relativo Statuto..

Titolo 3° Organi del Gruppo Aziendale

Art. 6 – Sono organi del Gruppo Aziendale:

1. L'Assemblea Generale;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. La Giunta Esecutiva;
4. Il Presidente;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 – Assemblea generale

Essa è composta di tutti gli aderenti delle Compagnie del Gruppo Aziendale e può essere riunita sia per presenza che per referendum. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Il voto può anche essere delegato purchè ciò avvenga per iscritto.

Essa è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, sentita la Giunta Esecutiva od anche quando un decimo degli aderenti ne facciano richiesta motivata. Spetta all'Assemblea di deliberare su quanto riguarda gli interessi specifici degli appartenenti al Gruppo Aziendale.

Art. 8 – Consiglio direttivo

E' composto di tutti i Fiduciari regionali, uno per regione e può essere riunito sia per presenza che per referendum. I fiduciari regionali saranno eletti per presenza o per referendum dagli aderenti operanti nella regione. Essi terranno informata la Giunta Esecutiva di tutti i quesiti avanzati dagli Agenti della Regione e delle eventuali vertenze con le Imprese. Il Consiglio Direttivo sarà convocato tutte le volte che il Presidente del Gruppo Aziendale lo riterrà opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia per iscritto richiesta motivata al Presidente del Gruppo Aziendale.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) nominare il Presidente;
- b) nominare la Giunta Esecutiva, il Segretario, il Tesoriere;
- c) nominare il Collegio dei revisori dei conti;
- d) coadiuvare il Presidente nello svolgimento della sua attività;
- e) determinare di anno in anno le contribuzioni dovute dagli aderenti del Gruppo Aziendale;
- f) approvare entro il 30 Giugno di ogni anno il bilancio dell'esercizio precedente;

- g) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto e dalle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione Nazionale Agenti e dell'Assemblea del Gruppo Aziendale.
- h) proporre all'Associazione Nazionale Agenti i nominativi che dovranno amministrare la Cassa di Previdenza Agenti e quelli che fossero richiesti per comporre commissioni di studio od altro. Il Consiglio Direttivo può delegare la Giunta Esecutiva ad assolvere funzioni di sua competenza, salvo ratifica.

Art. 9 – Giunta esecutiva.

La Giunta Esecutiva, nominata dal Consiglio è composta di sette membri, compreso il Presidente, di cui 5 appartenenti al Consiglio direttivo e due fra gli altri aderenti al Gruppo quali rappresentanti delle Agenzie piccole e medie.

Essa dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La sua convocazione è fatta dal Presidente del Gruppo tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e quando almeno 4 dei suoi membri ne facciano richiesta motivata, per iscritto, al Presidente.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) Coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) Adempiere a tutte quelle funzioni che le siano demandate dal Consiglio Direttivo;
- c) Esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di questo;

Art. 10 – Presidente del Gruppo Aziendale.

E' eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva. Adempie tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi competenti dell'Associazione Nazionale Agenti.

Egli ha la rappresentanza del Gruppo Aziendale di fronte a terzi.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti.

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto di 2 membri i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Spetta al Collegio dei revisori dei conti l'esame del bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, nonché la sorveglianza sull'andamento finanziario del Gruppo.

Art. 12 – Bilancio annuale.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, che coincide con l'anno solare, sarà redatto il bilancio relativo all'esercizio stesso.

Tale bilancio, firmato dai Revisori dei conti sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 Giugno successivo. Il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo per referendum.

Titolo 4° NORME GENERALI

Art. 13

Per le modalità relative alle riunioni dell'Assemblea del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, per la loro validità, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme previste per i corrispondenti Organi dell'Associazione stessa. Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni, saranno stabilite dal Consiglio direttivo del

Gruppo.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme, in quanto applicabili, dello Statuto dell'Associazione Nazionale Agenti.